



COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADESIONE ALLA
PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 08.04.2025

Sommario

COMUNE DI MASSA LUBRENSE	0
Città Metropolitana di Napoli	0
Articolo 1 – Principi.....	2
Articolo 2 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 3 – Utenze aventi diritto	2
Articolo 4 – Benefici.....	3
Articolo 5 – Agevolazioni.....	3
Articolo 6 – Materiali compostabili.....	3
Articolo 7 – Materiali da non introdurre nel composto	4
Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare	4
Articolo 9 – Sistemi per attuare il compostaggio domestico	4
Articolo 10 – Modalità di adesione al compostaggio	5
Articolo 11 – Modalità di richiesta e ritiro della compostiera	5
Articolo 12 – Requisiti.....	5
Articolo 13 – Verifiche	6
Articolo 14 – Modifiche al presente regolamento	6
Articolo 15 – Schema di convenzione e allegati.....	7

Articolo 1 – Principi

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale di Massa Lubrense promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono già in possesso di una compostiera o utilizzino altri sistemi per effettuare il compostaggio.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

In attuazione a quanto previsto dagli artt. 44 e 45 del Titolo IV del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con deliberazione di C.c. n. 44 del 31.05.2016, il presente regolamento disciplina:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Massa Lubrense;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico; o le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Articolo 3 – Utente aventi diritto

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Massa Lubrense titolari di un'utenza domestica in regola con il pagamento TARI (*costituisce condizione di irregolarità ai fini TARI un debito risultante da omessa/infedele denuncia o parziale/omesso versamento oggetto di sollecito di pagamento e/o accertamento, scaduto e non sospeso in via amministrativa o giudiziale, ivi compresi i debiti avviati a riscossione coattiva*) ed in possesso dei requisiti di cui all'art.11 del presente regolamento, possono richiedere di aderire al compostaggio domestico impegnandosi a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, centro di raccolta comunale, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del

presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'articolo 15.

Articolo 4 – Benefici

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla TARI (vedi regolamento TARI) non cumulabile nella fase iniziale sperimentale con altre riduzioni per gli aventi diritto.

All'esito dei risultati di questa prima fase e dei controlli effettuati sulla corretta pratica del compostaggio, la non cumulabilità potrà essere riconsiderata.

Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà **l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze.**

La riduzione sulla TARI si applica dalla data di sottoscrizione dello schema di convenzione di cui all'art.15, secondo le modalità previste dal regolamento TARI.

Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato la non corretta pratica del compostaggio o la mancata attivazione dello stesso, l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tariffa TARI. Verificato un mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali.

Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

Articolo 6 – Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, patate, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).

Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:

- bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 – Materiali da non introdurre nel composto

È vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.

Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agroindustriale, industriale ed artigianale.

Articolo 8 – Modalità di trattamento degli scarti da compostare

È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 9 - Sistemi per attuare il compostaggio domestico

1. Cumulo

È la soluzione più semplice ed economica, indicata per chi ha molto spazio e grandi quantità di prodotti da compostare, in modo particolare sfalci d'erba, foglie e ramaglie. Dopo aver raccolto per circa 4 settimane la sostanza organica (rifiuto da cucina e sfalci), si miscela tutto per bene e si appronta il cumulo con una base più o meno triangolare di 1,5 metri ed una altezza di 1,2 metri e si lascia il tutto a decomporre: è necessario che sia presente circa il 10% di terra miscelata.

2. Concimaia

È una soluzione intermedia tra compostiera e cumulo, in quanto presenta le caratteristiche dimensionali del cumulo ma dispone di una struttura di contenimento alla base. Nella gestione presenta le stesse necessità del cumulo, ma è necessario prestare maggiore attenzione ai fenomeni di ristagno dell'acqua.

3. Concimaia o buca permeabile

È una fossa di limitata profondità (50/60 cm) adeguatamente protetta e segnalata, dove porre il rifiuto organico. Si dovrà provvedere a posizionare sul fondo materiale drenante (ghiaia o ciottolame).

4. Compostiera

Per agevolare la pratica del compostaggio la società Penisolaverde S.p.a. di cui il Comune di Massa Lubrense è socio e che gestisce per conto del Comune il servizio integrato dei rifiuti, distribuisce, in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità e secondo l'ordine di arrivo delle richieste, ai cittadini che ne fanno istanza secondo le modalità previste negli articoli 10, 11, 12 e 13 un contenitore apposito, detto compostiera.

È obbligatorio mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo 10 – Modalità di adesione al compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico possono presentare apposita domanda, compilando la modulistica predisposta dall'Ufficio Ecologia.

Articolo 11 – Modalità di richiesta e ritiro della compostiera

La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta.

La compostiera rimane di proprietà della Società Penisolaverde che può revocarne l'affidamento in qualunque momento, con apposita determinazione di servizio, per cause inerenti a un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

In base al numero di compostiere disponibili ed al numero di richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- a) maggiore estensione del terreno di tipo agricolo;
- b) maggiore numero componenti nucleo familiare;
- c) presenza stabile sul territorio comunale;
- d) data di acquisizione al protocollo comunale;
- e) altre considerazioni di opportunità a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 - Requisiti

I cittadini residenti nel Comune di Massa Lubrense che intendono aderire al compostaggio domestico **devono avere un'abitazione con i seguenti requisiti:**

- a) un terreno di tipo agricolo annesso non inferiore ai **200 mq**;
- b) l'ubicazione della compostiera, del cumulo o della concimaia non deve essere superiore a **100 m lineari** dall'abitazione. La distanza dai confini da mantenere per posizionare la compostiera è quella prevista dal Codice Civile, art. 889. Le strutture di compostaggio in buca o in concimaia dovranno essere realizzate ad almeno 5 metri di distanza dai confini. Si consiglia comunque là dove possibile di mantenere una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni. La distanza da strade e aree pubbliche dovrà essere di norma almeno di 5 metri. Nel caso in cui la distanza dal confine sia inferiore, è richiesto il consenso del vicino. In prossimità delle abitazioni, il sito di posizionamento della struttura di compostaggio dovrà trovarsi ad almeno 10 metri da porte e/o finestre delle abitazioni altrui, seguendo tutte le precauzioni del caso per non arrecare disturbo al vicinato;
- c) l'ubicazione deve essere su terreni privati o in disponibilità;
- d) il luogo ove avviene il compostaggio deve essere ben definito e verificabile;
- e) il compost deve essere utilizzato su terreni privati o in disponibilità;
- f) **in caso di condominio l'area individuata deve essere approvata dal consiglio condominiale.**

Per le aree in comproprietà occorre che vi sia l'accordo di tutti i proprietari del terreno.

Tutto ciò per non creare pericoli di ordine igienico-sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

Articolo 13 – Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Per le verifiche, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di proprio personale appositamente incaricato e/o del personale della società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. I controlli verranno effettuati anche più volte all'anno, secondo le istruzioni impartite dall'ufficio competente.

Il richiedente è tenuto e si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amm.ne da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la decadenza dell'agevolazione tariffarie TARI.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma pari ad euro 100,00 tramite versamento sul conto di Tesoriera del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Articolo 14 – Modifiche al presente regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Articolo 15 – Allegati e schema di convenzione

- 1) Schema di convenzione per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico;
- 2) Vademecum per il compostaggio domestico.